

REP A/16604

CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno 2008, addì 24 del mese di aprile in Arezzo, presso la casa comunale, sono presenti:


COMUNE DI AREZZO con sede in Arezzo, Piazza della Libertà 1 (Codice Fiscale 00176820512), rappresentato dal Dott. Vittorio Beoni, in qualità di dirigente del Comune di Arezzo, di seguito denominato "Comune"

E

AREZZO MULTISERVIZI SRL con sede in Arezzo, Via San Gallo, 3 C.F. 01938950514 e Iscrizione Rea CCIAA Arezzo n. 150398 capitale sociale Euro 1.500.000,00 in persona del Legale Rappresentante Arch. Luciano Vaccaio, di seguito denominata "Società",

Premesso

- che l'articolo 113, comma 5, lettera c), del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, disciplina la possibilità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica mediante conferimento della titolarità del servizio a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o con gli Enti pubblici che la controllano;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 235 del 13.12.2007 è stata approvata la riorganizzazione del servizio funerario comunale, con il passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali, dalla gestione per assegnazione diretta alla Fraternità dei Laici alla gestione con conferimento della titolarità del servizio a favore della AREZZO MULTISERVIZI SRL,



ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- che l'articolo 113, comma 11, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che i rapporti degli Enti locali con le società di erogazione del servizio sono regolati da contratti di servizio, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti;

- che, nel rispetto dei presupposti di cui al comma 5 lettera, c), dell'articolo 113, ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono:

a- gli indirizzi in atti, come da statuto e contratto di servizio, poi trasfusi nella carta dei servizi;

b- la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e dell'organo di controllo;

c- i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio;

d- gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi il coinvolgimento degli azionisti locali per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti;


- che è pertanto necessario addivenire alla stipula del contratto di servizio al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune, la Fraternità dei Laici e la Società in relazione alle forme e alle modalità di gestione del servizio in oggetto;

Tutto ciò premesso e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1



(Finalità regolatorie del contratto)

1. Il presente contratto disciplina i rapporti giuridici tra Comune di Arezzo (d'ora innanzi denominato «Ente») e la società «AREZZO MULTISERVIZI » Srl (d'ora innanzi denominata «Gestore»), a totale capitale pubblico e sotto il controllo dell'Ente,



costituita nella forma dell'*in house providing*, per la gestione del complessivo servizio cimiteriale e delle attività e servizi ad esso collegati e/o strumentali, con riferimento al territorio dell'Ente medesimo;

2. In considerazione della formula organizzatoria, di derivazione comunitaria, meglio nota come «*in house providing*», che caratterizza l'organizzazione, l'oggetto sociale e l'operatività economica del Gestore, il presente contratto, oltre a delineare gli aspetti afferenti i rapporti giuridico-economici ed organizzativi tra Ente e Gestore medesimo, in forma di delegazione interorganica di funzioni, attività e servizi, assume una preminente valenza di strumento regolatorio dei predetti rapporti giuridico-economici e patrimoniali. In relazione a tale funzione il presente contratto stabilisce i livelli quali-quantitativi e di erogazione dei servizi da garantire e la previsione di adeguati strumenti di verifica circa il rispetto dei livelli previsti, giusto art. 113, comma 11, D. Lgs. 267/2000 ed art. 35, comma 14, Legge 448/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1321 e ss. del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni pubblicistiche di tempo in tempo vigenti in materia;




Art. 2

(Oggetto del Contratto)

1. Rientrano nell'ambito dell'affidamento al Gestore, operato con deliberazioni C.C. n. 128 del 04.12.2006 e n. 235 del 13.12.2007, le seguenti attività e servizi pubblici:

a. *la concessione d'uso, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, dei manufatti cimiteriali consistenti in loculi, tombe murate in terra, ossari e cappelle nonché la concessione di aree cimiteriali ad inumazione;*

b. *espletamento, in conformità delle vigenti disposizioni di polizia mortuaria ed igienico-sanitarie, di tutte le operazioni di inumazione, esumazione,*



tumulazione, estumulazione e traslazione, nell'ambito dei cimiteri del demanio comunale, ivi comprese le connesse operazioni murarie ed accessorie;

c. gestione di camere mortuarie e di obitori eventualmente ubicati all'interno delle predette aree cimiteriali, in conformità delle vigenti disposizioni di polizia mortuaria ed igienico-sanitarie;

d. le operazioni necessarie per attivare, gestire, dare in concessione d'uso e mantenere l'illuminazione votiva;

e. manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei manufatti cimiteriali (loculi, tombe murate in terra, ossari, ecc.) nonché delle aree cimiteriali affidate in gestione e di tutti i beni, mobili e immobili, strumentali o accessori all'espletamento del servizio, indipendentemente dal loro regime giuridico;


f. realizzazione del crematorio comunale e gestione delle attività di cremazione e delle competenze connesse o collegate, in conformità delle vigenti disposizioni generali e speciali;

g. operazioni di pulizia interna e sanificazione dei plessi cimiteriali e/o delle aree connesse e pertinenziali, secondo le specifiche contenute nel presente contratto di servizio e nelle disposizioni in materia igienico-sanitaria e di polizia mortuaria, di tempo in tempo vigenti;

h. progettazione e realizzazione dei nuovi impianti e manufatti cimiteriali, di ogni specie e tipologia, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti di tempo in tempo;




i. finanziamento e realizzazione di opere infrastrutturali di nuova costruzione, nonché l'ampliamento e/o la trasformazione dei siti cimiteriali affidati in gestione;

j. svolgimento di tutta l'attività amministrativa e tecnica inerente le



funzioni di cui sopra, con particolare riferimento alle dotazioni essenziali dei servizi interni strumentali (utenza idrica, illuminazione generale dell'area cimiteriale, installazione e manutenzione dei cancelli e delle barriere d'accesso ai siti, presenza di cestini per il deposito dei rifiuti e dotazioni di scale, eventuale arredo interno minimo del plesso cimiteriale), nonché le attività di custodia e vigilanza, nelle forme e con le modalità che saranno stabilite dal contratto di servizio, relativamente alle aree cimiteriali affidate;

2. Rientra nelle caratteristiche del servizio ogni altra eventuale incombenza assegnata al Gestore, a norma delle disposizioni del contratto e delle normative di settore e tenuto conto delle previsioni di cui alla *Comunicazione interpretativa della Commissione Europea sulle concessioni nel diritto comunitario*, n. 2000/C121/02 del 29.04.2000, in ordine alla traslazione, in capo al Gestore, del rischio d'impresa sul servizio e di tutti i connessi oneri.



3. Rientra altresì nella gestione del servizio, in quanto esternalizzato, anche la riscossione dei corrispettivi della concessioni cimiteriali e delle tumulazioni private, nonché dei corrispettivi di concessione dell'illuminazione votiva e di ogni altra forma di esazione tariffaria collegata alle attività gestite, a norma dell'art. 117 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (d'ora innanzi denominato TUEL).



4. Il Gestore, ai fini delle attività di costruzione, implementazione, miglioramento e manutenzione delle infrastrutture e delle altre dotazioni patrimoniali, essenziali e funzionali alla produzione ed erogazione del pubblico servizio, procederà con le modalità previste dal comma 5-ter dell'art. 113 del TUEL e s.m.i..

5. L'individuazione delle infrastrutture, anche a rete, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, da considerarsi essenziali e strumentali ai fini della produzione ed erogazione del pubblico servizio, nonché l'elenco dei plessi e delle aree cimiteriali affidate in gestione, sarà operato nell'Allegato A) al presente contratto.




Art. 3


(Natura e regime giuridico del servizio cimiteriale)

1. Il servizio cimiteriale ha carattere di servizio pubblico essenziale, la cui erogazione, in regime di continuità e di rispetto delle vigenti disposizioni in materia di polizia mortuaria (DPR 285/1990 e s.m.i) ed igienico-sanitarie (R.D. 1265/1934 e s.m.i., art. 337 e ss.), non potrà essere interrotta per qualsivoglia motivo (D.M. 28.05.1993, art. 1).
 2. Il servizio cimiteriale, di cui al presente contratto, è assunto in via obbligatoria, con la modalità organizzativa della gestione cosiddetta «*in house providing*», per tutto il territorio dell'Ente, sia per quanto attiene al cimitero urbano che ai siti extraurbani, nelle aree appartenenti al demanio cimiteriale.
 3. In relazione al carattere di indispensabilità del servizio cimiteriale, da assumere in via obbligatoria per ragioni di pubblico interesse, lo stesso non potrà essere sospeso o interrotto, salve le fattispecie legittime.
- 
- 

Art. 4

(Durata del contratto e procedure di revisione)



1. Il presente contratto avrà durata equivalente a quella dell'affidamento del complessivo servizio cimiteriale e delle attività e servizi ad esso collegati e/o strumentali, come specificato al punto 7) del dispositivo della deliberazione Consiglio Comunale di Arezzo n. 235 del 13.12.2007e cioè fino al **31.12.2027**.
 2. Eventuali proroghe dei servizi e delle attività connesse, accessorie e strumentali di cui al presente contratto, adottate in favore del Gestore nella forma organizzativa denominata «*in house providing*» e con il rispetto del vigente regime giuridico, saranno subordinate alla compatibilità dello stesso con le disposizioni pubblicistiche al tempo vigenti.
- 



3. Il presente contratto sarà soggetto a revisione ordinaria decorso il termine di anni TRE dalla sua sottoscrizione e, successivamente, ogni triennio.

4. E' fatto salvo il caso di eventuali revisioni straordinarie, da attuarsi anche in deroga al termine triennale di cui al comma precedente, su concorde volontà delle parti ovvero a seguito del mutamento delle condizioni di equilibrio economico del contratto, ai sensi del successivo art. 15. In tal caso, allorquando il Gestore eccepisca la richiesta di revisione straordinaria, dovrà produrre documentata richiesta all'Ente, con dimostrazione degli effetti che l'evento imprevedibile ha determinato sul piano economico-finanziario e sui complessivi equilibri gestionali prefigurati nell'orizzonte temporale dell'affidamento.

5. La procedura di revisione straordinaria è subordinata al preventivo parere obbligatorio del Comitato Tecnico per la gestione del contratto, di cui al successivo art. 16 e non potrà esser comunque disposta prima che siano decorsi TRE mesi dalla intervenuta richiesta.





Art. 5

(Regime giuridico delle infrastrutture, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di servizio)

1. Gli impianti ed i manufatti cimiteriali, nonché le aree ove i medesimi insistono ed ogni altra infrastruttura mobile o immobile facente comunque parte dei plessi cimiteriali dell'Ente ovvero strumentale al corretto funzionamento dei plessi e delle aree cimiteriali medesimi, ancorché realizzati dal Gestore durante il periodo di validità dell'affidamento e del presente contratto, saranno attratti, *ab origine*, nel regime giuridico dei beni demaniali dell'Ente, giusto art. 824, comma 2 del codice civile.


2. La proprietà di tutti i beni, mobili o immobili non rientranti nel demanio cimiteriale comunale, comunque realizzati o costruiti dal Gestore durante la vigenza dell'affidamento e del presente contratto e qualunque sia il regime giuridico applicabile,







laddove inclusi tra i cespiti di cui all'apposito Allegato A) al presente contratto, in quanto considerati essenziali e funzionali alla produzione ed erogazione del pubblico servizio affidato, sarà retrocessa gratuitamente all'Ente alla scadenza, naturale o anticipata, dell'affidamento e del presente contratto, ai sensi e per gli effetti del comma 2, art. 113, del TUEL.

3. I beni, sia mobili che immobili, il cui regime giuridico non sia disciplinato da norme speciali e che non siano stati classificati sulla scorta di quanto previsto dal precedente comma 1, entreranno invece a far parte del patrimonio del Gestore e saranno assoggettati alle ordinarie procedure contabili, civilistiche, fiscali ed amministrative per essi previste dalle disposizioni vigenti di tempo in tempo.



4. Al termine dell'affidamento ed in esito alle successive procedure attivate per la gestione del servizio, i beni di cui ai commi 1 e 2 seguiranno il regime di messa in disponibilità, nella forma della concessione d'uso; all'eventuale nuovo soggetto gestore, come previsto dall'art. 113, comma 9 del TUEL e s.m.i. ovvero saranno gratuitamente retrocessi all'Ente in ipotesi di riacquisizione del servizio in gestione diretta (se ed in quanto ammissibile); quelli di cui al comma 3 potranno essere ceduti al nuovo gestore, a discrezione del Gestore uscente, a fronte di un indennizzo commisurato al valore economico residuo dei beni, come risultante a bilancio.



5. Il gestore uscente è comunque tenuto ad effettuare una preventiva offerta di vendita dei beni di cui al comma 3 del presente articolo, in favore del nuovo gestore entrante, laddove la società venga posta in liquidazione volontaria, anche in esito alla cessazione dell'affidamento.

6. I beni di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere restituiti all'Ente (ovvero messi a disposizione del nuovo Gestore) in perfetto stato di funzionamento e liberi da ogni peso o vincolo giuridico di qualsivoglia specie e natura.